

Le relazioni del commissario giudiziale nel concordato preventivo (artt. 105 e 107 CCI):
una fattispecie complessa a formazione progressiva

[A] = data iniziale stabilita per il voto dei creditori: fissata con il decreto ex art. 47, co. 1, lett. c) CCI

<u>[A] - >=45 giorni</u>	
il commissario giudiziale deposita in cancelleria la propria relazione ex art. 105 co. 1 CCI.	
Non è più previsto il suo contestuale invio a creditori e debitore	
<u>[A] - >=20 giorni</u>	
termine ultimo per la modifica delle proposte di concordato pervenute, ivi compresa quella presentata dal debitore (art. 105 co. 4 CCI)	
<u>[A] - >=15 giorni</u>	
il commissario giudiziale <u>illustra</u> la sua <u>relazione</u> e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori (art. 107 co. 3 CCI):	il commissario giudiziale <u>redige e deposita</u> in cancelleria una <u>relazione integrativa</u> e, nel medesimo termine, la <u>comunica ai creditori</u> :
- con <u>comunicazione inviata ai creditori</u> , al debitore e a tutti gli altri interessati, che deve: i) essere depositata nella cancelleria del giudice delegato; ii) avere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi. (Nulla viene detto circa l'allegazione della relazione alla comunicazione, ma nell'illustrazione è possibile ritenere inclusa anche l'allegazione)	<u>qualora siano depositate proposte concorrenti</u> (art. 105 co. 3 CCI). In tal caso ciò fa con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2 <u>qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto</u> (art. 105 co. 5 CCI) [non sono indicate modalità particolari di comunicazione, anche se si richiama per analogia la relazione ex art. art. 105 co. 3 CCI, sicché il richiamo potrebbe intendersi esteso anche alle modalità di sua comunicazione]
<u>[A] - >=10 giorni (art. 107 co. 4):</u>	
a) il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, nonché i creditori possono <u>formulare osservazioni e contestazioni</u> a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale.	
b) Ciascun creditore può esporre le <u>ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti</u> .	
c) Il debitore: i) ha facoltà di <u>rispondere e contestare a sua volta i crediti</u> ; ii) ha il dovere di <u>fornire al giudice gli opportuni chiarimenti</u> ; iii) può <u>esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti</u> .	
<u>[A] - >=10 giorni <=5 giorni</u>	
il commissario giudiziale (art. 107 co. 5):	
a) dà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e;	
b) ne informa il giudice delegato.	
Per dette attività il CCI non fissa alcun termine ma, poiché il commissario giudiziale deve poi depositare almeno cinque giorni prima di A, è possibile ritenere che quanto sopra debba avvenire prima di tale ulteriore adempimento.	
<u>[A] - >=5 giorni</u>	
il commissario giudiziale <u>deposita la propria relazione definitiva</u> e la <u>comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati</u> .	

Art. 107 co. 9 CCI:	I <u>termini previsti dai commi 3, 4 e 6 dell'art. 107 CCI non sono soggetti alla sospensione feriale</u> dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (non viene citato il comma 5 che, pur non prevedendo esplicitamente un termine, lo presuppone implicitamente).
---------------------	---